

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26;

VISTI gli artt. da 170 a 174 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 151 dello stesso d.lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per le deliberazioni dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte dei Comuni e delle Province;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 107 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per le deliberazioni dei bilanci di previsione degli enti locali per gli esercizi finanziari 2021/2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.13 del 18.1.2021, che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per le deliberazioni dei bilanci di previsione degli enti locali per gli esercizi finanziari 2021/2023;

VISTO l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2021/2023, e' stato differito al 30 aprile 2021;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 103 del 30.4.2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2021/2023, e' stato differito al 31 maggio 2021;

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 123 del 25.5.2021, che all'art. 52 ha prorogato il termine sopra riferito al 31 luglio 2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio, esclusivamente per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;

VISTA la circolare di questo Assessorato n. 8 del 28.5.2021, con la quale gli enti locali siciliani sono stati invitati a comunicare gli estremi di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;

CONSIDERATO che con la suddetta circolare, nell'invitare le Amministrazioni degli enti al rispetto del termine di scadenza, al fine di evitare l'azione sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta, si è anche evidenziato che lo stesso termine include tutti i periodi

assegnati dai rispettivi regolamenti di contabilità degli Enti, ivi compresi i tempi entro i quali i consiglieri possono presentare emendamenti allo schema di bilancio;

CONSIDERATO che i termini fissati per le deliberazioni dei bilanci di previsione degli esercizi 2021/2023 sono già ampiamente scaduti;

VISTA la nota prot. 1431 del 13.1.2022, registrata al prot. gen. n. 513 di pari data, con la quale il Segretario Generale del comune di **Castelvetrano** dott. Gabriele Pecoraro comunica al fine dell'attivazione delle procedure di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. che il Consiglio Comunale non ha approvato il DUP 2021/23 e, pertanto, non si è potuto neanche procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2021/23;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., con la nomina di un Commissario ad acta, che curi gli adempimenti omessi dall'Ente, essendo già ampiamente scaduto il termine fissato per la deliberazione del DUP e del Bilancio di previsione 2021/2023, svolgendo preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l'approvazione degli stessi, sostituendosi, se necessario, per l'esercizio dei relativi poteri, all'Organo inadempiente del Comune di Castelvetrano per l'adozione delle relative deliberazioni;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1

Per le finalità dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, il Sig./Dr. **Carmelo Messina**, componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, è nominato Commissario ad acta, per gli adempimenti in premessa specificati, presso il Comune di **Castelvetrano** (TP).

Art. 2

Il Commissario incaricato, considerato che il Consiglio ha già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione del DUP e, conseguentemente, non ha potuto neanche approvare la proposta relativa al bilancio in questione, dopo aver valutato gli eventuali rilievi dei Consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini previsti dal regolamento dell'Ente per l'approvazione delle proposte già sottoposte al vaglio del Consiglio.

Contestualmente il Commissario assegnerà ai Consiglieri il termine di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. e avvertirà gli stessi delle conseguenze derivanti dalla mancata approvazione dell'atto nel termine indicato, comportanti l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 3

Ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il Commissario ad acta provvederà ad approvare le proposte deliberative relative al DUP e al Bilancio di previsione 2021/2023, nonché gli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 4

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 5

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li **31/01/2022**

L'Assessore
Zambuto